

COMUNE DI MONTAURO

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 02 Data 22/02/2024	OGGETTO: Parere relativamente alla Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026”, inserita all’interno del PIAO triennio 2024/2026.
--	--

L’anno 2024, il giorno ... del mese di febbraio, il Revisore Unico Dott. Tonino Iuliano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2022 per il triennio 2022/2025, a mente dell’art. 239 TUEL è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla Sezione 3.3 del PIAO 2024/2026 di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale;

Premesso che

- l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Premesso altresì che

- l’art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l’art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1;
- Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni “con meno di cinquanta dipendenti.”, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”;

Dato atto che il Comune di Montauro (CZ), alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale e, precisamente n. 1849, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

Richiamato l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Acquisita la proposta di deliberazione della Giunta Comunale concernente l'approvazione del PIAO 2024/2026, relativamente alla Sezione 3 " Organizzazione Capitale umano " (Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2024-2026) e vista la sezione 3.3 del PIAO 2024/2026, nella quale viene data indicazione per l'anno 2024:

- di non programmare assunzioni a tempo indeterminato, riservandosi di decidere con l'approvazione del prossimo PIAO triennale 2025/2027, compatibilmente con le esigenze di bilancio e nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.
- di provvedere alla copertura del posto di Funzionario di E.Q. – Area amministrativa - resosi vacante nell'anno 2023 a seguito di mobilità volontaria, programmato dall'Ente nell'anno 2023 e autorizzato dalla COSFEL con decisione n. 195 del 20/11/2023, che secondo quanto disposto dall'art. 21 bis del D.L. 104 del 10/08/2023 convertito con modificazioni nella Legge n. 136/2023, può essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
- di ricorrere all'utilizzo di contratti a tempo determinato ex art. 36 D.lgs. n. 165/2001 e s.m. per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, precisamente di n. 03 Istruttori di vigilanza a tempo parziale 50% e determinato per la durata di mesi 3 (n. 02 vigili per due mesi e n. 01 vigile per un mese) per esigenze stagionali dovute al consistente afflusso turistico durante la stagione estiva, nonché di ricorrere all'utilizzo al di fuori dall'orario di lavoro ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, di un Funzionario E.Q. (Tecnico), per 12 ore settimanali e per la durata di nove mesi, al fine di potenziare l'ufficio Lavori pubblici per gli interventi finanziati dal PNNR..

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) la media dell'anno 2011/2013 di spesa del personale è pari a € 303.539,83 al netto delle componenti escluse;
- c) la spesa del personale sostenuta nell'esercizio 2022 (ultimo rendiconto approvato), al lordo delle componenti escluse, è pari a € 329.788,01;
- d) la capacità assunzionale dell'Ente evidenzia una percentuale del 16,58% che colloca il comune tra gli Enti Virtuosi (fascia inferiore al valore soglia di cui alla tabella 1 che è pari al 28,60% per densità demografica mentre la soglia della tabella 3 è pari a 32,60%).

CONSIDERATO

che:

1. la percentuale del 16,58% riscontrata dal rapporto tra la media delle Entrate Correnti dell'ultimo triennio e Spesa del Personale dell'ultimo rendiconto approvato si colloca al di sotto delle due soglie previste dal D.M. 17 marzo 2020 per i comuni con fascia abitanti tra 1.000 e 1.999 della Tabella n. 1 di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 e, conseguentemente, in quanto "virtuoso", l'Ente può incrementare la spesa del personale sino a concorrenza del raggiungimento della soglia del primo valore soglia pari a 28,60% o incrementare del 35% la spesa del personale storicizzata del rendiconto 2018, pari a euro 369.622,78, con un incremento teorico di euro 521.938,02;
2. è prevista la copertura del posto di Funzionario di E.Q. – Area amministrativa - part time al 50%, resosi vacante nell'anno 2023 a seguito di mobilità volontaria, programmato dall'Ente nell'anno 2023 e pertanto è previsto un incremento di spesa del personale che può incidere sui valori soglia precedentemente esposti;
3. l'art. 7, comma 1, del citato DM 17 marzo 2020, prevede che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*

Tutto ciò premesso e considerato,

Verificato che:

- Il fabbisogno del personale per l'anno 2024 risulta inferiore rispetto alla capacità assunzionale dell'Ente così come elaborata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e del D.L. 34/2019;

- la maggior spesa di personale, in quanto ente virtuoso, non rileva ai fini del calcolo del limite della media di spesa del personale 2011/2013, pari a euro 303.539,83 e che la spesa di personale programmata, al netto delle componenti escluse ammonta ad euro 302.028,18 ed è quindi inferiore alla media 2011/2013;

Vista la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall' Ente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto lo schema di DM 17 marzo 2020;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto con la certezza che, secondo il campionamento utilizzato, le verifiche eseguite e le analisi svolte, l'ente, per effetto dell'adozione dell'approvando piano triennale dei fabbisogni di personale, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2024/2026.

Scalea, lì 22/02/2024

L'organo di revisione
Dott. Tonino Iuliano